

FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa

Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA

Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 - fax 030.2537695

C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578

Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

web: www.bccbrescia.it mail: info@creditocooperativodibrescia.it

PEC: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

CHE COS'E' L'ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

L'operazione di **anticipo su crediti e/o fatture** permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso - derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Per la gestione dell'operazione viene acceso un conto anticipi, di esclusiva rilevanza interna.

L'importo che risulta dalle fatture presentate alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione - addebitato al conto anticipi, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito al conto corrente ordinario.

Se il terzo debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca. Nel caso invece il terzo debitore non adempia l'obbligazione, alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del Cliente (b-bis).

Le competenze maturate sul conto anticipi sono portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI MASSIMI

Per utilizzi nei limiti del fido concesso

TASSO FISSO	
Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	9,00% tasso fisso

TASSO INDICIZZATO	
Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	media Euribor a 3 mesi (base 360) rilevato nel mese precedente, con aggiornamento mensile, maggiorato di uno spread di 5 punti. Nel caso in cui il parametro rilevato, Euribor a 3 mesi (base 360), risulti negativo, quindi inferiore a 0,00%, il tasso di interesse sarà pari allo spread.

Per utilizzi oltre limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo nominale fisso	12,25%
-------------------------------------	--------

Tasso annuo per interessi di mora

Tasso debitore annuo nominale fisso	12,25%
Tasso di mora in caso di chiusura definitiva del rapporto	5,00 punti in più del tasso legale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I RAPPORTI A TASSO INDICIZZATO) (Fonte "EMMI European Money Markets Institute")

Indice di riferimento	Mese	Valore
Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360	aprile 2026	2,168%
Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360	marzo 2026	2,101%
Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360	febbraio 2026	2,013%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.creditocooperativodibrescia.it.

Al singolo rapporto saranno sempre applicati tassi rispettosi dei limiti previsti dalla legge sull'usura.

CAPITALIZZAZIONE	periodicità di calcolo degli interessi	gli interessi sono liquidati con periodicità annuale e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto
	modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
	Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3.8.2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi oltre il fido ovvero in assenza di fido.	

COMMISSIONI E SPESE MASSIME	Commissione "istruttoria veloce"	euro 25,00 per ogni sconfinamento con un massimo di € 200,00 trimestrali
	Commissione onnicomprensiva	max 2,00% annuale calcolato sul fido accordato, con addebito trimestrale in misura proporzionale (trimestralmente, quindi, verrà addebitato un quarto del valore della commissione)
	Spese per variazione garanzie su rapporti affidati	euro 25,82
	Spese vive	recuperate nella misura effettivamente sostenuta
	invio comunicazioni periodiche: → in forma cartacea → online	euro 0,70 cadauna nessuna
	invio altre comunicazioni: → in forma cartacea → online	euro 0,70 cadauna nessuna
	Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo inhouse: € 10,00 Archivio cartaceo c/o outsourcer: € 10,00 Archivio elettronico: € 10,00
	per incasso	euro 0,00
	per proroga	euro 10,00
	per presentazione distinta	euro 0,00
VALUTE	alla presentazione dei documenti	addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta data di presentazione (nei limiti del fido)
	all'estinzione dell'anticipazione	accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal terzo debitore, ovvero, in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore, con valuta data scadenza della fattura/del credito anticipato

ALTRI ONERI

Tasse, imposte e bolli	come previsto dalla vigente normativa
------------------------	---------------------------------------

<p>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</p> <p>TAEG: 11,47% calcolato assumendo un affidamento di euro 1.500,00, al tasso del 9% erogato in un'unica soluzione, utilizzato per un intero trimestre, con periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale ed applicazione della 'Commissione di remunerazione degli affidamenti' nella misura del 2%.</p>

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta su supporto cartaceo (eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo), dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultino regolari oppure non offrano sufficienti garanzie di solvibilità ovvero in forza di altro giustificato motivo. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa

Ufficio Reclami

via Brescia, n.118 – 25075 – Nave – BS

Fax: 030.2537695

e-mail: ufficioreclami@bccbrescia.it

pec: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	Il valore del parametro è rilevato sul sito web dell' EMMI European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu); è inoltre pubblicato sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale e reso disponibile anche sul sito web dalla Banca (www.creditocooperativodibrescia.it).
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Commissione "istruttoria veloce"	<p>La commissione di "istruttoria veloce" prevede un addebito trimestrale per ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento preesistente calcolato sul saldo disponibile di fine giornata.</p> <p>La commissione di "istruttoria veloce" è dovuta esclusivamente nei casi in cui alla Banca, in base alle proprie procedure di istruttoria interna, è chiesto di autorizzare uno sconfinamento (utilizzo del saldo di conto oltre il fido o in assenza di fido) generato dalla richiesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento di assegni, cambiali, effetti, ricevute bancarie e titoli; - esecuzione di bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze; - pagamento di deleghe fiscali; - prelievamento di contanti allo sportello e richieste di emissione di assegni circolari; - acquisto di strumenti finanziari; - ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche. <p>La commissione di "istruttoria veloce" non è invece dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. - se lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè l'intermediario non vi ha acconsentito. - nei rapporti con i consumatori (l'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del consumo - definisce il "consumatore" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta") quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: - il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. <p>Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.</p>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese", aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.